

Sent. 5013/2019 pubbl. il 08/10/2019 RG n. 100/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai magistrati:

1. dr.ssa Giovanna Maria Rossi Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19.9.2019 la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 100\2019 del ruolo generale lavoro

TRA

COOPERATIVA ***** srl** , in liquidazione coatta amministrativa , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa -come da procura alle liti In atti – dall'avv.to Gennaro d'Andria presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata In Napoli al Centro Direzionale

- parte reclamante

E

*** , rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti, dall'avv. Luca De Simone ,giusta procura in calce al presente atto, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Benedetto Cariteo n. 8, presso lo studio legale associato Domenico Cirillo

- parte reclamata

Oggetto: reclamo ex art.1 comma 51 l. n.92/12 avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C. V. in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2956/2018 / emessa in data 27.11.2018

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. della legge n. 92/2012, presso il Giudice del Lavoro di S. Maria C. V , l'odierno reclamato , socio della Cooperativa con la quale intratteneva rapporto di lavoro con qualifica e mansioni di guardia particolare giurata , impugnava il licenziamento intimatogli per giusta causa con provvedimento del 10.7.2012 a seguito della contestazione disciplinare del 31.5.2012 , lamentandone l'illegittimità sotto molteplici profili (per violazione dei dell'art. 4 st. lav, per infondatezza degli addebiti e difetto di proporzionalità ,) e chiedendo la condanna della Cooperativa alla reintegra e alle conseguenze risarcitorie previste dall'art. 1 comma 49 della legge 92/2012.

Il Tribunale, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza del 18.7.2013 respingeva la domanda, stante l'inapplicabilità ex art 2 L. 142/2001 al socio lavoratore dell'art. 18 St Lav., per mancata impugnativa della delibera di esclusione.

Nella successiva fase di opposizione, ritualmente attivata, ai sensi dell'art. 92, commi 51-57, legge 92/2012 dai *** , questi rappresentava di aver già avviato anche giudizio per impugnativa della delibera di esclusione dalla compagine sociale ; che l'esclusione da socio era stata determinata dal licenziamento per cui andava verificata la legittimità di detta sanzione con riferimento al comportamento contestato; che l'art. 2 L. 142/2001 non era stato dunque correttamente applicato. Richiamate le difese svolte nella pregressa fase , concludeva , pertanto , per l'accoglimento della opposizione , vinte le spese.

Il Giudice adito, previa riassunzione del giudizio dichiarato interrotto per l'apertura della procedura concorsuale a carico della Cooperativa *** e previa riunione al presente giudizio di quello avente ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare , con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava l'illegittimità della delibera di esclusione del socio nonché del licenziamento , ordinando il ripristino del rapporto associativo e di quello lavorativo con condanna della Cooperativa all'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello

dell'effettiva reintegra oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e spese di lite.

Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 11.1.2019 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012, la reclamante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente la delibera di esclusione ed il provvedimento espulsivo, deducendo, sulla base di plurimi motivi, l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale.

Riproponendo le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda promossa dal lavoratore con ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. della legge n. 92/2012,; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ricostituito il contraddittorio, parte reclamata resisteva al gravame con propria memoria, deducendo, in via preliminare, la decadenza dal reclamo per tardività e, nel merito l'infondatezza delle avverse censure di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata; vinte le spese del giudizio con attribuzione.

Indi, all'odierna udienza, la causa è stata riservata per la decisione.

In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) "La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione", non essendo prevista la lettura del dispositivo.

Mette conto, poi, osservare che il reclamo, a differenza del giudizio di opposizione, è un vero e proprio giudizio di natura impugnatoria, assoggettato, in quanto tale, alle regole specifiche del grado di appello, sicché lo stesso va esaminato esclusivamente nei limiti del devoluto e delle critiche mosse alla sentenza di prime cure.

Rileva la Corte che preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza dal reclamo per tardività sollevata da parte reclamata.

L'art. 1, comma 58, della l. n. 92/2012 dispone che contro la sentenza che decide sul

ricorso in opposizione nel c. d. "rito Fornero" è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello, che va proposto con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

Ciò posto la sentenza oggetto del presente reclamo risulta pacificamente notificata in data 11 dicembre 2018 mentre il reclamo è stato depositato in data 10.1.2019 ossia nel termine di 30 giorni, come si evince dalle ricevute telematiche di consegna e di accettazione prodotte dalla difesa della reclamante e non contestate . Che poi la Cancelleria abbia acquisito l'atto solo il giorno dopo, ciò ovviamente non rileva ai fini del rispetto del termine in ordine al quale occorre considerare la data di "consegna" al sistema. La reclamante , quindi , non risulta essere incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92/2012.

Tuttavia è nel merito che il reclamo è infondato.

1.Con il primo motivo parte reclamante deducendo la violazione della legge 142/2001 e dell'art. 2533 c.c e quindi l'erronea applicazione dell'art. 18 L. 300/70, ha contestato la decisione nella parte in cui il Tribunale , invertendo i termini della questione, aveva applicato criteri giuslavoristici dando rilievo prevalente al licenziamento ed ai motivi posti a base dello stesso , senza invece considerare le norme statutarie e del regolamento interno della cooperativa che giustificavano pienamente l'esclusione del socio avvenuta per abbandono del posto di lavoro.

2.Con il secondo motivo la reclamante ha dedotto la piena legittimità della delibera di esclusione del 4.7.2012 adottata per abbandono del posto di lavoro , specifica causa di esclusione indicata nel regolamento interno ;ha sottolineato la gravità del comportamento del *** tenuto durante il servizio di vigilanza reso la notte tra il 15 e il 16.5.2012 che per oltre un'ora e venti aveva abbandonato il lotto *** permettendo così ai malviventi di agire indisturbati nella consumazione di un furto di oltre 120 metri di cavi di rame come documentato dalle registrazioni video.

3.Con il terzo motivo (subordinato) la reclamante ha sostenuto la legittimità del licenziamento per le stesse ragioni sottese alla legittimità della delibera di esclusione e quindi la sussistenza del fatto nella sua materialità come dimostrato dalle registrazioni .

4.Con il quarto motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha determinato l'indennità risarcitoria senza tener conto della attenuazione prevista dall'art. 18, 4° comma , che limita la misura risarcitoria a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

5.Con il quinto motivo di doglianza ha dedotto l'impossibilità della reintegra stante la

cessazione dell'attività della Cooperativa dall'1.6.2016 ed in ogni caso la riduzione dell'indennità risarcitoria.

6. Con il sesto ed ultimo motivo la reclamante ha eccepito l'*aliunde perceptum*, chiedendo alla Corte di indagare sul punto.

I primi tre motivi che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che si vanno ad esporre.

La tesi della reclamante muove dal presupposto che la delibera di esclusione da socio sia logicamente antecedente rispetto a quella di licenziamento (anche se fondata, comunque, su motivazioni rilevanti disciplinarmente sul rapporto di lavoro) e che, dunque, non si applicherebbe la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 Stat. Lav., in ossequio a quanto disposto dalla L. 142/2001.

L'assunto argomentativo non è condivisibile alla luce di un dato pacifico ed incontrovertibile risultante dagli atti: il *** ha impugnato anche la delibera di esclusione da socio, tant'è che il relativo procedimento è stato riunito al presente di impugnativa di licenziamento, che si concludeva nel senso della sua illegittimità.

A tal proposito va richiamato l'orientamento della giurisprudenza della S. C., cui la Corte presta convinta adesione secondo cui " *La delibera di esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa costituisce presupposto costitutivo della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 st.lav. sicché, ove il socio lavoratore impugni il licenziamento intimatogli dalla cooperativa, detta tutela resta preclusa qualora non sia impugnata anche la delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni del licenziamento.*" (Cass. Civ., sez. lav. sent. n. 21566 del 3 settembre 2018, n. 21566).

Tale principio è stato ribadito da ultimo, dalla S. C. sez. lav., sent. n. 8223 del 22 marzo 2019 secondo cui " *In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dalla l. n. 604 del 1966, art. 8, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore*"; ed inoltre " *non è neanche condivisibile l'assunto della Corte territoriale nella parte in cui è stato affermato che la perdita della qualità di socio e il suo mancato ripristino attraverso un apposito giudizio di impugnativa della delibera comporti inevitabilmente l'estinzione del connesso rapporto di lavoro*". Dunque la tutela restitutoria e, quindi, l'applicabilità dell'art. 18 Stat. Lav. è preclusa solo dove il socio lavoratore abbia ommesso di impugnare la delibera di esclusione da socio della cooperativa e comunque, la

perdita della qualità di socio, ed essa sola, non comporta automaticamente ed inevitabilmente l'estinzione del rapporto di lavoro. Del resto di ciò ne è ben consapevole la stessa Cooperativa che in sede di costituzione nella fase sommaria del rito Fomero, espressamente affermava che *'Alla luce della indiscutibile prevalenza del rapporto associativo rispetto al rapporto di lavoro, la reviviscenza 'ex tunc' di quest'ultimo avrebbe potuto essere conseguita solo per effetto della caducazione della delibera di esclusione...Ciò significa, in altre parole, che intanto è possibile esaminare la questione della legittimità del licenziamento in quanto sia stato impugnato l'atto di esclusione...è del tutto evidente che il rapporto di lavoro non potrebbe essere riabilitato tramite un provvedimento che incida solo sul licenziamento se non vi è stata, anzitutto, l'impugnativa della delibera di esclusione. Ebbene, nel caso di specie, il Sig. *** non ha impugnato la delibera di esclusione.....* Si è visto, invece, che parte reclamata ha impugnato anche la delibera di esclusione da socio, con conseguente inconsistenza ed infondatezza della relativa censura.

In ogni caso l'assunto secondo cui la delibera di esclusione da socio sarebbe antecedente da quella di licenziamento e che quest'ultima sarebbe conseguenza della prima, risulta smentito *per tabulas*. La comunicazione di licenziamento recante prot. n. 951/10/07/2012 è stata redatta e spedita in data 10 luglio 2012 mentre la comunicazione della esclusione del socio porta la data dell'11 luglio 2012 e n. prot. 960/11/07/2012 (cfr. docc. 4 e 6 della produzione di parte in prime cure). Ma la circostanza che l'esclusione sia motivata dal licenziamento e non viceversa rinvia ulteriore conferma nel testo della lettera datata 11 luglio, che comunica l'esclusione da socio, laddove è detto *'in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con lettera del 31/5/2012 a seguito del quale la scrivente società Le ha intimato il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. con lettera del 10/07/2012, prot. n 951, Le comunichiamo la immediata cessazione del rapporto sociale.'* E' dunque evidente che essa si è basata su fatti il cui rilievo disciplinare è non solo obiettivo, ma anche percepito come tale dalla cooperativa, che ha infatti inflitto la sanzione espulsiva al proprio dipendente.

Ne consegue ulteriormente che dipendendo la delibera di esclusione dall'intimato licenziamento, il giudizio di legittimità di quest'ultimo è dirimente anche ai fini della validità della delibera di esclusione poiché l'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento necessariamente travolge anche la validità ed efficacia della stessa delibera. Ebbene venendo all'esame della fondatezza degli addebiti contestati, i fatti storici addebitati sono quelli cristallizzati nella lettera di contestazione del 31.5.2012, richiamata nella successiva lettera di licenziamento con la quale in sostanza si rimproverava all'odierno reclamato di aver abbandonato la sua postazione lavorativa di addetto al servizio di vigilanza del cantiere ove era situato l'impianto fotovoltaico nel Comune di *** sì da consentire a terzi ignoti di introdursi nell'area e perpetrare il furto di cavi di rame; in particolare di avere ingiustificatamente ommesso di continuare a svolgere il servizio di vigilanza, lasciando incustodita la zona nello

spazio temporale dalle ore 3,17 alle ore 4,37.

Tali essendo i fatti , è opportuno ricordare a norma della L. n. 604 del 1966, art. 5, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, che nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, deve provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava su lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza ed in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, (cfr Cass. Sez. lav. 29.11.1999 n. 13352 e più recentemente Cass. 2011/2988; *Sentenza 7108/2014*).

All'evidenza, tale onere probatorio non è stato assolto dal datore di lavoro , se è vero che l'unico elemento che il datore di lavoro ha posto a fondamento di tale assunto –come desumibile dalla stessa lettera di contestazione -sarebbe le registrazioni video relative ai fatti di causa.

Ebbene, la visione di tali immagini in parte riprodotte tramite gli allegati rilievi fotografici, non consente di certo di dimostrare che vi sia stato il contestato abbandono del posto di lavoro dal momento che in esse si intravedono solo delle ombre ed un'automobile che potrebbe essere di chiunque.

Di contro dall'istruttoria *rite et recte* espletata sono emersi i seguenti dati rilevanti:

- Il luogo in cui il *** stava svolgendo il servizio era immerso nell'oscurità; tutti i tutti i testi escussi (eccetto il teste ***, il quale non ha saputo riferire su nulla) hanno concordato sul fatto che il sito di *** non fosse illuminato. Tale circostanza è, , fondamentale, dal momento che il lavoratore è stato licenziato a causa di un furto che si pretende avvenuto durante il suo turno di lavoro e che non avrebbe mai potuto neppure provare a sventare a causa del fatto che non poteva vederlo. -L'attività di sorveglianza era caratterizzata dalla totale assenza di direttive da parte del datore di lavoro circa le modalità con cui espletare il servizio cui era assegnato il lavoratore . Ed infatti come correttamente ritenuto dal primo giudice non vi era alcun ordine di servizio cui attenersi, non vi era alcuna precisa disposizione , alcuna direttiva ovvero alcun ordine che le ronde attorno al sito dovessero essere effettuate secondo una cadenza fissa e predeterminata. Nessuno dei testi citati da parte opposta ha, infatti, saputo riferire circa l'esistenza o meno di modalità predefinite cui attenersi nell'espletare il servizio (testi *** e ***), mentre i testi di parte ricorrente (***) hanno espressamente riferito che non esistevano ordini di servizio in relazione alla vigilanza del sito di ***. Dunque erano i lavoratori a stabilire, *motu proprio*, le modalità secondo le quali rendere la loro prestazione. --È pacifico che i cavi

oggetto di furto fossero interrati (cfr. teste ***, comunque, la circostanza non è contestata) in tombini che, nell'occasione, neppure erano ispezionabili poiché pieni di acqua piovana (ancora teste ***) e che, comunque, la visibilità era ulteriormente limitata dall'erba alta cresciuta nel sito (testi *** e ***).

-Anche i mezzi forniti dal datore di lavoro non erano idonei allo svolgimento di un servizio tanto delicato e pericoloso: le auto di servizio erano addirittura prive di lampade e ricetrasmittenti ed il datore di lavoro, all'epoca dei fatti, neppure aveva approntato i mezzi necessari alla punzonatura (teste ***).

Infine tutti i testi hanno precisato che la stessa morfologia del suolo (pieno di buche, terriccio, ecc.) impediva di accedere a tutte le aree da sorvegliare. Tant'è il sito di *** era stato oggetto di numerosi furti, come pure riferito da tutti i testimoni.

Alla luce di tali incontrovertibili emergenze processuali, quand'anche si volesse dare credito alla tesi propugnata della "sufficienza" del preteso abbandono del posto di lavoro da parte del reclamato a fondare il provvedimento di esclusione da socio, è evidente che il fatto addebitato, nella sua realtà fenomenica, non si è concretizzato posto che alcun abbandono della postazione lavorativa c'è stato, non essendo tanto emerso dall'istruttoria.

Non sussiste, dunque la giusta causa di licenziamento ex art 2119 c.c., espressamente richiamata nella missiva di recesso. Al fine di stabilire se un determinato comportamento costituisca giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo di licenziamento è necessario avere riguardo non al fatto astrattamente considerato, bensì all'intero contesto delle circostanze ad esso relative e, quindi, alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell'organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento psicologico, dovendo il relativo giudizio essere espresso non solo tenendo conto dei principi generali dell'ordinamento ma anche di una serie di standards valutativi esistenti nella realtà sociale che assieme ai predetti principi compongono il diritto vivente ed in materia di rapporti di lavoro la cd. civiltà del lavoro v. Cass., 22/10/98 n. 10514; Cass., 18/1/99 n. 434; Cass., 4/12/02 n. 17208).

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato inoltre che "...il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al Giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso... sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la

prosecuzione neppure provvisoria - durante il periodo di preavviso - del rapporto (Cass. 10-12-07 n.25743 e negli stessi sensi, fra le altre, Cass. 14-1- 2003 n. 444, Cass. 16-5-2006 n. 11430, Cass. 24-7-2006 n. 16864). Soltanto una condotta idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente esige inevitabilmente l'applicazione della sola misura definitivamente espulsiva.

L'operazione valutativa nell'applicazione di clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c. implica il rispetto di criteri e principi ricavabili dall'ordinamento generale, sin da quelli costituzionali per giungere alla disciplina particolare (anche stabilita dai contratti collettivi), in cui si colloca la fattispecie. L'applicazione dei principi costituzionali impone un bilanciamento dell'interesse del lavoratore, tutelato dall'art. 4 Cost., con l'interesse del datore di lavoro, tutelato dall'art. 41 Cost., bilanciamento che, in materia disciplinare, si riassume nel criterio dettato dall'art. 2106, cod. civ., della proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata.

Nella fattispecie all'odierno vaglio deve ritenersi valido ed ineccepibile è il percorso argomentativo formulato dal Giudice della fase dell'opposizione , che ha escluso che la condotta così come processualmente acclarata, potesse configurare la fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro prevista dal codice disciplinare e, in ogni caso, la giusta causa ex articolo 2119 cc.

Il Tribunale ha compiuto una corretta esegesi del materiale istruttorio ,ciò in ragione di una puntuale disamina delle deposizioni testimoniali e di tutte le altre emergenze processuali , giustamente ritenute insufficienti a dimostrare la ricorrenza della dedotta giusta causa , mentre il motivo di reclamo relativo all'apprezzamento e alla valutazione del materiale istruttorio non convince e non scardina efficacemente la motivazione della sentenza di primo grado. Appare opportuno ricordare che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per

le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 20 settembre 2003 n.5079, Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre 1998 n.10896). Ciò detto, osserva la Corte che del tutto immune da censure si palesa l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prima istanza il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto in ordine alla insussistenza dei fatti contestati.

Quanto agli altri motivi di doglianza, osserva il Collegio che non merita alcuna condivisione il quarto motivo di gravame con cui la società lamenta l'erronea applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., laddove il primo giudice ha fatto riferimento alla 'insussistenza del fatto materiale' nonché non applicata l'indennità risarcitoria nella misura prevista dal 4 co dell'art. 18. Sul punto è sufficiente rilevare che il licenziamento di cui si discute è datato 10 luglio 2012 mentre la cd. riforma Fornero (L. 92/12) è entrata in vigore il successivo 18 luglio con la conseguenza che, al caso di specie, si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella sua originaria formulazione, quindi, con la reintegrazione in servizio del lavoratore, laddove il datore di lavoro occupi oltre 15 dipendenti. Del resto il regime transitorio disciplinato dalla legge: da un lato prevede che le norme processuali che disciplinano il nuovo rito si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa (18 luglio 2012), trovando applicazione anche ai licenziamenti intimati prima di tale data ove la controversia sia stata instaurata dopo di essa; dall'altro, le disposizioni di carattere sostanziale si applicano invece a partire da tale data (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 16265 del 31 luglio 2015).

Anche il quinto motivo di doglianza con cui la società deduce il difetto di interesse del *** alla reintegra in servizio per l'intervenuta cessazione dell'attività del datore di lavoro è infondato per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo detta definitiva cessazione di attività non risulta comprovata come anche correttamente rilevato dal primo giudice in sentenza. La produzione documentale cui parte reclamante pone richiamo nel gravame non giova alla reclamante è ampiamente tardiva e, dunque, inammissibile ex art. 437 c.p.c.. Trattasi, infatti, di documenti risalenti al periodo 2014/2016, ben precedenti, dunque, alla fine del giudizio di primo grado, nel quale avrebbero potuto essere depositati. In ogni caso assume valore decisivo e dirimente la circostanza documentalmente comprovata che, in data 6 dicembre 2018, il *** ha esercitato il diritto di opzione ex art. 18 Stat. Lav., chiedendo il versamento di 15 mensilità di retribuzione, in luogo della reintegra (v.doc. in att).

Infine anche nuovo e del tutto inammissibile è l'ultimo motivo di doglianza relativo all'*aliunde*

perceptum; si tratta di doglianza di cui non v'è traccia nelle difese svolte in prime cure, e che dunque si pone in chiaro contrasto con il divieto dello *jus novorum* di cui all'art. 437 cpc che non consente nuove domande od eccezioni in appello .

E' indubitabile che tale divieto trovi applicazione anche al rito speciale disciplinato dall'art. 1 commi 58 e seguenti della legge n. 92/2012 stante la pacifica sottoposizione di quest'ultimo alle norme sul rito d'appello, e tenuto conto della sostanziale assimilazione di siffatta procedura a quella di un appello nel rito del lavoro. A tal proposito la Cassazione con sentenza n. 17863 del 9 settembre 2016, ha affermato *"La circostanza che la fase del reclamo, al pari di quelle precedenti (commi 49 e 57), è caratterizzata da un giudizio destinato a svolgersi in maniera deformatizzata e veloce (comma 60) non esclude l'applicabilità del regime proprio degli atti introduttivi del giudizio del lavoro, e in particolare dell'atto di appello, atteso che il divieto di "nova" (comma 59) riproduce, in sostanza, la regolamentazione dell'appello del processo del lavoro, nella interpretazione datane dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, e, dunque, nei limiti della devoluzione"*..

Può dunque confermarsi , con apprezzamento sovrapponibile a quello già espresso dal giudice di prima istanza, la declaratoria di illegittimità del licenziamento così come contestato e la conseguente applicabilità della tutela reintegratoria piena, così come disposta dal Tribunale.

Alla stregua delle osservazioni sin qui esposte il gravame va, pertanto, respinto, con la conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge di "stabilità" n. 228 del 2012), trattandosi di procedimento di impugnazione iniziato i dopo il 30 gennaio 2013.

P.Q.M. La

Corte così decide:

a) rigetta il reclamo; b) condanna la società reclamante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che liquida in complessivi euro 2.400,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. c) Dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Napoli in data 19.9.2019

Il Consigliere est. Il Presidente

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.